

BILANCIO

Nuovo OIC15 – Trattamento contabile dei crediti

di Luca Dal Prato

L'OIC, nell'ambito del progetto di **aggiornamento** dei principi contabili nazionali, ha pubblicato i primi tre Principi contabili approvati in via definitiva in materia di **"Crediti"** (OIC15), **"Titoli di debito"** (OIC20) e **"Partecipazioni e azioni proprie"** (OIC21). Questi principi, che si **applicano** ai bilanci chiusi a partire dal **31 dicembre 2014**, possono comunque essere applicati **anticipatamente**.

L'**OIC 15**, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei **crediti**, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa, fornisce tra l'altro nuovi **chiarimenti** sulla **cancellazione** dei **crediti** basata sul trasferimento dei rischi, sullo **scorporo/attualizzazione** dei crediti e sulle **vendite a rate** con **riserva della proprietà**.

Cancellazione dei crediti

A distanza di circa un anno dalla **Circolare** n. **26** del 01/08/2013 e a pochi giorni dalla circolare n. **14** del 4 giugno 2014 in cui l'Agenzia delle Entrate ha illustrato la propria posizione riguardo la disciplina delle perdite su crediti, anche l'OIC ha provveduto ad adeguare il proprio orientamento in materia di perdite su crediti tenendo in considerazione le novità introdotte con la L. **147/2013** (c.d. legge di stabilità).

Secondo la nuova versione dell'OIC 15, una società può **cancellare** il credito dal bilancio quando i **diritti contrattuali** sui **flussi finanziari** si **estinguono, oppure** la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e, con essa, sono **trasferiti** sostanzialmente **tutti i rischi** inerenti il credito. Quando il credito è cancellato, a seguito di cessione che comporta il trasferimento sostanziale di tutti i rischi, la **differenza** tra **corrispettivo e** valore di rilevazione del **credito** (individuato dal valore nominale del credito iscritto nell'attivo al **netto** delle perdite accantonate al **fondo svalutazione crediti**) al momento della cessione è rilevata come **perdita** da cessione da iscriversi alla voce **B14 del conto economico**, salvo che il contratto consenta di individuare componenti economiche di diversa natura, anche finanziaria.

Se invece la **cessione** del credito **non comporta** la sua **cancellazione** dal bilancio, **perché** la società **non** ha **trasferito** sostanzialmente **tutti i rischi**, il credito **rimane** iscritto in **bilancio** ed è assoggettato alle **regole generali** di valutazione previste dallo stesso principio contabile (**punti 57 e segg.**).

L'approfondimento di cui all'**appendice B** illustra come il nuovo OIC **superi** la precedente impostazione che prevedeva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, sia di cancellare il credito, sia di mantenerlo in bilancio, con l'inevitabile **pregiudizio** che ne derivava in termini di **comparabilità** dei **bilanci**. Questa novità è inoltre maggiormente **conforme** alle **regole fiscali** in materia di deducibilità delle perdite che emergono in caso di cessione del credito.

L'**appendice C** fornisce un'**elencazione**, non esaustiva, delle operazioni di cui possono essere oggetto i **crediti** e la **possibilità** di **cancellare** o **mantenere** il credito in bilancio.

<i>Cancellazione del credito dal bilancio</i>	<i>Mantenimento del credito in bilancio</i>
- Forfaiting;	- mandato all'incasso, compreso mandato all'incasso conferito a società di factoring e ricevute bancarie;
- datio in solutum;	- cambiali girate all'incasso;
- conferimento del credito;	- pegno crediti;
- vendita del credito, compreso factoring con cessione pro soluto con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;	- cessione a scopo di garanzia;
- cartolarizzazione con trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.	- sconto, cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito;
	- cartolarizzazioni che non trasferiscono sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito.

L'**appendice D**, infine, ipotizza un **caso** di **contabilizzazione** delle operazioni di cessione di crediti senza trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito.

Scorporo degli interessi attivi impliciti

Secondo l'OIC 15, l'ammontare degli **interessi attivi impliciti** inclusi nel ricavo di vendita di beni o prestazione di servizi è **calcolato** per **differenza**, tra il **valore nominale** del credito e l'ammontare del **corrispettivo** a pronti e si **rileva** inizialmente tra i **risconti passivi**. L'**interesse** da **rilevare** durante i periodi amministrativi della durata del credito è quello maturato nel **periodo** di **riferimento**. Questa differenza deve essere ripartita in modo che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo, finché non sia interamente incassato (**punto 24**).

Vendite a rate con riserva della proprietà

L'OIC 15 ricorda infine che la vendita a rate, con riserva della proprietà, è disciplinata

dall'articolo **1523** del **codice civile**, il quale stabilisce che, nella vendita a rate con riserva della proprietà, il **compratore acquista** la **proprietà** della cosa col pagamento dell'**ultima rata** di prezzo, **ma** assume i **rischi** dal momento della **consegna**. **Secondo** l'interpretazione dell'**OIC 15**, la rilevazione del **ricavo** di vendita **e** del relativo **credito** devono **avvenire alla consegna**, indipendentemente dal passaggio di proprietà (**punto 22**).